

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Modena ordinanza del 21.06.2018 – Ricorso ex art. 700 c.p.c. illegittima segnalazione a sofferenza presso la CR della Banca D'Italia

Nell'ordinanza in questione sono stati ribaditi dei fondamentali principi che regolano il regime delle segnalazioni presso la CR della Banca D'Italia ed in particolare di quella più pregiudizievole, ovvero, quella a sofferenza.

In particolare, la Banca non può effettuare una segnalazione a sofferenza che sia automatica al verificarsi di "uno o più ritardi nei pagamenti o la contestazione da parte del cliente del credito" ma "per la costante giurisprudenza perché venga segnalata una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia è necessario riscontrare una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata soprattutto da una grave e non transitoria difficoltà economica (Cass. Civ. n. 15609/2014)".

Soprattutto, "la segnalazione a sofferenza deve essere preceduta da una valutazione complessiva, che non può essere effettuata ex post".

Pertanto, "la banca deve prima di procedere alla segnalazione verificare l'intera esposizione debitoria, nonché l'eventuale esistenza di ulteriori iniziative giudiziarie da parte di creditori, che allo stato non pare sussistano, e la capacità reddituale dei clienti".

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)

Via Ravenna n. 151 – 47814 Bellaria (Rimini)

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.252540 - Cell. 347.6465594

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Studio : studioavvorsini@gmail.com

www.orsinialessio.it

N. /2018 R.G.

**Tribunale Ordinario di Modena**

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice dott.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/05/2018, decidendo sul ricorso ex art. 700 c.p.c. avanzata in corso di causa da Srl osserva:

- risulta che tra le parti intercorrono rapporti bancari ultratrentennali;
- che per quanto in effetti la società ricorrente negli ultimi anni abbia fatto ricorso a richieste di finanziamento, la banca, solo successivamente alla comunicazione del 09.05.2017 da parte della società stessa di un presunto credito a suo favore, procedeva alla segnalazione alla Centrale dei Rischi;
- che l'indicazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente che non può derivare automaticamente al verificarsi di singoli eventi, quali uno o più ritardi nei pagamenti o la contestazione da parte del cliente del credito;
- che per la costante giurisprudenza perché venga segnalata una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia è necessario riscontrare una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata soprattutto da una grave e non transitoria difficoltà economica (Cass. Civ. n. 15609/2014);
- che pertanto la segnalazione a sofferenza deve essere preceduta da una valutazione complessiva, che non può essere effettuata ex post;
- che al riguardo la banca deve prima di procedere alla segnalazione verificare l'intera esposizione debitoria, nonché l'eventuale esistenza di ulteriori iniziative giudiziarie da parte di creditori, che allo stato non pare sussistano, e la capacità reddituale dei clienti;
- anzi risulta agli atti che anche altro Istituto di credito, , in data 24.08.2017 avesse concesso alla Srl un contratto per finanziamento all'esportazione di € 20.000,00= (doc. n. 2), un contratto di apertura di portafoglio commerciale di € 20.000,00= (doc. n. 3), nonché un contratto di mutuo fondiario di € 77.000,00= (doc. n. 4);



- che nonostante la asserita difficoltà finanziaria della società, la banca anche successivamente alla concessione di un finanziamento in data 23.06.2016 (n. 3921647) provvedeva a concederne un altro nel novembre 2016 (n. 394330);
- che dunque non pare che la banca abbia effettuato questa approfondita verifica;
- che la diffida della banca a corrispondere le rate del finanziamento del novembre 2016 è successiva a quella della ricorrente avvenuta in data 09.05.2017;
- che tale segnalazione incide negativamente sulla attività stessa della società;
- che è necessario tener conto delle rispettive posizioni e domande delle parti nel giudizio di merito, per quanto esse richiedano una approfondita istruttoria

PQM

in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c.:

ordina a . Spa di disporre immediatamente la cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata a carico di parte ricorrente in Centrale Rischi della Banca d'Italia; spese al definitivo.

Si comunichi.

Modena, 21 giugno 2018

Il Giudice
dott.

